REGOLAMENTO (CEE) N. 1957/73 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1463/73 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, per maggiore chiarezza, occorre precisare il senso di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/73 (3);

considerando che, ai fini dell'uniformità dei testi, occorre rettificare in diversi punti le versioni in lingua danese, francese ed italiana dell'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1463/73;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i Comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1463/73 è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, nel settore delle carni bovine, gli Stati membri diminuiscono gli importi compensativi monetari degli importi loro comunicati a tal fine. La Commissione stabilisce tali importi in base al prezzo all'importazione, calcolato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 e, per le carni bovine congelate, in base al prezzo del mercato mondiale, determinato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 b), dello stesso regolamento.

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1463/73 è aggiunto il comma seguente:

« Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, se, a seguito di una spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, un prodotto è riesportato verso un paese terzo ovvero rispedito verso un altro Stato membro, l'importo compensativo monetario si applica all'uscita dallo Stato membro di riesportazione e di rispedizione soltanto se è stato applicato al momento dell'entrata in tale Stato membro o se è stato fatto ricorso per conto di tale Stato della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 ».

Articolo 3

Nelle versioni in lingua danese, francese e italiana dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1463/73, la menzione:

« Monetært udligningsbeløb på (angivelse af beløbet pr. kg) ikke ydet i (den importerende medlemsstat) »,

è sostituita dalla seguente:

« Monetært udligningsbeløb, finder anvendelse fra den (datoen for overgang til forbrug) ikke ydet i (den importerende medlemsstat) ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 del 11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.